

# **Statuto dell'associazione di volontariato**

## **" IL CERCAPADRONE "**

### **Art. 1 – Costituzione**

È costituita l'associazione di volontariato denominata "**IL CERCAPADRONE**" che in seguito sarà denominata l'associazione. L'associazione adotta come riferimento la legge quadro del volontariato 266/91 e la legge regionale del volontariato 22/93.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.

La durata dell'associazione è illimitata.

L'associazione ha sede in Milano, 20147 Via Inganni 64.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate in Italia al fine di perseguire i propri scopi sociali.

### **Art. 2 – Finalità**

L'associazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri soci, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale che si concretizzano in attività di protezione e difesa degli animali promuovendo la cultura e il miglioramento del rapporto uomo-animale.

L'associazione, in considerazione del patto di costituzione intende perseguire le seguenti finalità:

- la protezione degli animali e dell'ambiente e la loro tutela;
- la cura degli animali d'affezione abbandonati o randagi e l'incentivazione della loro adozione;
- la promozione della lotta al randagismo e di un migliore rapporto uomo-animale;

Per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto, l'associazione si propone di:

- soccorre, ritirare e curare gli animali abbandonati o randagi, in particolare cani, ricollocandoli in seguito presso privati attraverso l'atto dell'adozione;
- operare all'interno di canili e rifugi per migliorare la qualità di vita e il benessere degli animali ospitati;
- operare all'interno di canili e rifugi al fine di incentivare l'adozione degli animali presenti;
- promuovere la sterilizzazione come mezzo per arginare il problema del randagismo.

L'associazione, ai suddetti fini, può inoltre:

- ottenere in comodato gratuito aree idonee all'accoglienza, alla cura e al mantenimento di cani randagi o abbandonati da Regioni, Province o Comuni;
- collaborare con enti e associazioni che abbiano le stesse finalità per sensibilizzare le persone al problema del randagismo e dell'abbandono di animali;
- utilizzare spazi su testate giornalistiche, reti televisive, radiofoniche e multimediali al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica alle attività dell'Associazione.

Al fine di svolgere le proprie attività l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri soci.

L'associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.

### **Art. 3 - Soci**

Sono soci dell'associazione persone fisiche, anche se in rappresentanza di enti o associazioni, che ne facciano richiesta e che versino all'atto dell'ammissione la quota associativa, che verrà approvata annualmente dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea.

I soci sono liberi di versare contributi in misura superiore a quella approvata dal Consiglio Direttivo senza che gli vengano riconosciuti maggiori diritti all'interno dell'Associazione.

I soci sono così suddivisi:

- i soci fondatori;
- i soci ordinari,
- i soci sostenitori;

- i soci benemeriti;
- i soci giovanili (di età inferiore agli anni 18),
- i soci onorari

ossia coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari, sostenitori, e giovanili).

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "soci benemeriti", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'associazione, nonché nominare "soci onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

Ciascun socio maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Il numero dei soci è illimitato.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

Criteri di ammissione e di esclusione dei soci:

nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro dei soci all'associazione.

I soci cessano di appartenere all'associazione :

- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

